

## Legislazione concernente gli infortuni sul lavoro

---

### Convenzione italo-francese per gli infortuni sul lavoro.

A complemento degli atti legislativi pubblicati nei fascicoli del *Bollettino dell'emigrazione* n. 18 del 1904 e n. 6 del 1908, relativi al trattamento degli operai nei casi di infortuni sul lavoro tanto in Italia che in Francia, riproduciamo qui appresso il Regolamento per l'esecuzione dell'art. 5 della convenzione conchiusa a Parigi il 9 giugno 1906, approvato con R. Decreto 20 novembre 1908, n. 656.

**Regio decreto, n. 656, che approva il regolamento per la esecuzione dell' art. 5 della convenzione tra l'Italia e la Francia sul risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro (1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduta la legge 29 settembre 1904, n. 572, con la quale fu data piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolanze ai rispettivi operai;

Veduto il regio decreto del 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al risarcimento dei danni risultanti da infortuni sul lavoro, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907;

Veduto l'art. 12 del regolamento concordato, giusta l'art. 13 della convenzione predetta del 9 giugno 1906, fra le amministrazioni competenti dei due Stati per la esecuzione della convenzione stessa e approvato con regio decreto del 22 dicembre 1907, n. 783;

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1908, n. 281.

Veduto il regolamento concordato fra le amministrazioni competenti dei due Stati in conformità al precitato art. 12 del regolamento 22 dicembre 1907, n. 783;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione dell'art. 5 della convenzione fra l'Italia e la Francia firmata a Parigi il 9 giugno 1906, e relativa al risarcimento dei danni risultanti da infortuni sul lavoro.

Art. 2. — Il regolamento predetto entrerà, per tutti gli effetti, in vigore il 1° gennaio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

F. Cocco ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

**Regolamento per l'esecuzione dell' art. 5 della convenzione firmata il 9 giugno 1906 tra la Francia e l'Italia circa il risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro.**

Art. 1. — Gli assicuratori francesi che intendono godere del beneficio di cui all'art. 5 della convenzione 9 giugno 1906, devono presentare alla Cassa nazionale italiana di assicurazione contro gli infortuni una copia conforme del contratto di assicurazione, oggetto della riassicurazione, e produrre inoltre il conto, debitamente riscontrato dai loro agenti, delle mercedi pagate dall'assicurato, durante i dodici mesi precedenti, agli operai italiani occupati nell'impresa, ed i cui aventi diritto non risiedono in Francia.

Art. 2. — Appena ricevuti questi documenti, la Cassa nazionale italiana stenderà un contratto conforme al modulo allegato al presente Regolamento.

Art. 3. — La relativa procedura sarà seguita in Francia dagli assicuratori francesi riassicurati, i quali comunicheranno alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni le decisioni giudiziarie intervenute. Appena ricevute queste decisioni, la detta Cassa procederà al pagamento delle indennità così liquidate.

Art. 4. — Nel caso in cui all'assicuratore francese sia intimato di eseguire egli stesso tali pagamenti, avrà il diritto di chiederne il rimborso alla Cassa italiana.

Art. 5. — Per l'esecuzione del presente Regolamento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà al Ministero italiano di agricoltura, industria e commercio l'elenco degli assicuratori francesi autorizzati a praticare l'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro, e l'informerà di tutte le modificazioni che avverranno.

Art. 6. — A richiesta della Cassa nazionale italiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale incaricherà i commissari-controllori delle Società di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro di procedere alle verifiche stabilite presso la sede delle Società di assicurazione per ciò che concerne i contratti di riassicurazione di cui sopra.

Art. 7. — L'art. 5 della convenzione 9 giugno 1906 entrerà in vigore il 1° gennaio 1909, e così pure il presente Regolamento, che avrà la stessa durata della convenzione.

Art. 8. — In caso di forza maggiore o di gravi contingenze, il Governo italiano potrà sospendere, per l'avvenire, il servizio di riassicurazione affidato alla Cassa nazionale italiana di assicurazione contro gli infortuni, purchè ne dia avviso al Governo francese nei termini stabiliti nell'art. 12 della convenzione 9 giugno 1906.

### **Modulo di contratto di riassicurazione collettiva per le indennità dovute ai rappresentanti, non residenti in Francia, degli operai italiani vittime di infortuni.**

#### **1. — Condizioni generali.**

Art. 1. — Nel presente contratto è denominata *Cassa Nazionale Infortuni* (C. N. I.) la Cassa nazionale di assicurazione per gli operai vittime di infortuni sul lavoro, che ha sede in Milano e offre la riassicurazione; *contraente* la Società di assicurazione francese riassicurata; *operai*, gli operai di nazionalità italiana, i cui aventi, diritto non risiedano in Francia.

Art. 2. — Agli effetti della riassicurazione la Cassa Nazionale Infortuni si obbliga, invece del contraente, a fare le ricerche necessarie circa gli aventi diritto degli operai vittime di infortuni, e a versare alla Cassa nazionale italiana di previdenza i capitali occorrenti per la costituzione delle rendite vitalizie stabilite, in caso di morte, dalla legge francese sugli infortuni del lavoro.

Art. 3. — La riassicurazione comprende tutti gli operai occupati nell'impresa indicata nelle condizioni speciali del presente contratto.

Art. 4. — La durata del presente contratto è di un anno a partire dalla data stabilita nelle condizioni speciali; se esso non sia denunziato due mesi prima del detto termine da uno dei due contraenti, s'intenderà rinnovato per tacito accordo per un eguale periodo di tempo, e così di seguito.

Art. 5. — Per stipulare la riassicurazione, il contraente deve presentare alla Cassa Nazionale Infortuni una copia conforme della proposta e del contratto di assicurazione, nonchè un prospetto, debitamente verificato e vistato dalla Società di assicurazione francese, contenente il numero degli operai e l'ammontare delle mercedi pagate ai medesimi negli ultimi dodici mesi. Egli dovrà, la prima volta che firmerà un contratto di riassicurazione, versare la somma di dieci franchi per diritti di cancelleria.

Art. 6. — Il contraente dovrà notificare alla Cassa Nazionale Infortuni tutte le variazioni nel rischio-riassicurato entro cinque giorni da quello in cui egli ne venne a cognizione, e obbligarsi a pagare un premio eventualmente maggiore, se il rischio, per effetto della variazione, divenisse più grave; la riduzione del rischio, in senso inverso, darà luogo ad una riduzione di premio. Egli sarà tenuto altresì a notificare, entro il detto termine, tutte le altre variazioni apportate al contratto di assicurazione dopo la stipulazione del presente contratto.

Art. 7. — Il premio di riassicurazione sarà pagato dopo la scadenza di ciascun trimestre solare. Nei venticinque giorni successivi a tale scadenza, il contraente dovrà presentare alla Cassa Nazionale Infortuni un prospetto analogo a quello di cui all'art. 5, indicante le mercedi effettivamente pagate agli operai nel trimestre decorso, secondo le dichiarazioni fornite dai capi delle Imprese. In ragione dell'ammontare delle mercedi risultanti dal detto prospetto, sarà stabilito il premio che il contraente dovrà versare entro otto giorni a partire da quello in cui fu ricevuta la notificazione fatta dalla Cassa Nazionale Infortuni.

Mancando il contraente d'inviare il giorno convenuto il prospetto delle mercedi e di pagare i premi esigibili, la Cassa Nazionale Infortuni gli intimerà, mediante lettera raccomandata, di dare esecuzione al contratto nel termine di otto giorni.

Qualora entro questo termine non sia stato trasmesso il prospetto, o non sia stato fatto il pagamento, la Cassa Nazionale Infortuni potrà con altra lettera raccomandata sospendere il contratto di riassicurazione, che cesserà di avere effetto dal giorno in cui fu ricevuta la detta lettera fino al giorno in cui sarà inviato il prospetto o eseguito il pagamento, restando

esclusi dal beneficio della riassicurazione tutti gli infortuni avvenuti nel frattempo.

Il contraente dovrà obbligare i capi delle Imprese a tenere in evidenza nei loro libri di paga gli operai riassicurati e le mercedi corrispondenti.

Il contraente dovrà fornire tutti gli schiarimenti e i documenti che la Cassa Nazionale Infortuni potesse chiedergli per giustificare le mercedi dichiarate per la liquidazione del premio, senza pregiudizio dei controlli e delle ispezioni preveduti nell'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dell'art. 5 della convenzione 9 giugno 1906.

Art. 8. — Il contraente notificherà immediatamente alla Cassa Nazionale gl'infortuni seguiti da morte e invierà al più presto possibile i documenti per la constatazione e la liquidazione dell'indennità. Il contraente si obbliga a procedere con la maggiore diligenza alla constatazione degli infortuni e alla liquidazione delle indennità; egli dovrà in particolar modo provvedere, mediante l'intervento di uno dei suoi rappresentanti, all'inchiesta e agli atti giudiziari prescritti dalla legge francese sugl'infortuni, allo scopo di far valere le eccezioni di fatto e di diritto, nell'interesse della Cassa Nazionale Infortuni, come se fosse nell'interesse proprio.

Art. 9. — Eccettuate le indennità previste dalla legislazione francese sugl'infortuni del lavoro, la Cassa Nazionale Infortuni non è tenuta a pagare nessun'altra somma per nessun titolo; le spese accessorie restano a carico del contraente, salvo quelle per le ricerche e le pratiche prevedute nell'art. 1 (D) della convenzione 15 aprile 1904.

Art. 10. — In caso di contestazioni giudiziarie con gli aventi diritto degli operai, il contraente dovrà informarne immediatamente la Cassa Nazionale Infortuni.

Art. 11. — Qualora sorgano contestazioni fra la Cassa Nazionale Infortuni e il contraente intorno al presente contratto, la risoluzione di esse sarà deferita a tre arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale civile di Milano.

Gli arbitri giudicheranno in via conciliativa e il loro giudizio sarà inappellabile. La sede del collegio arbitrale sarà Milano, dove la Cassa Nazionale Infortuni e la Società riassicurata eleggono domicilio per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 12. — Le azioni derivanti dal presente contratto saranno considerate come prescritte, se non vengano esercitate nel termine di un anno a partire dal giorno in cui avrebbero potuto esserlo, senza pregiudizio degli altri termini e sanzioni, stabiliti per ogni singolo caso negli articoli precedenti.

## 2. — Condizioni speciali.

Avendo preso cognizione del contratto di assicurazione, stipulato, in conformità della legge francese sugli infortuni del lavoro, fra la Società . . . . . avente il numero . . . dell'agenzia di . . . . . che entrerà in vigore il . . . . . e scadrà il . . . . . ed i sigg. . . . . esercenti . . . . ., i quali nei dodici mesi precedenti hanno occupato in media giornalmente n. . . operai italiani, designati nel presente contratto, con una spesa totale per mercedi di fr. . . . . la Cassa Nazionale Infortuni acconsente alla riassicurazione alle condizioni generali che precedono.

Il premio che il contraente deve pagare alla Cassa Nazionale Infortuni è fissato in franchi . . . . . ogni mille franchi di mercedi, e sarà pagato alle scadenze del 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre e 1° gennaio, in ragione delle mercedi effettivamente pagate agli operai, in conformità dell'articolo 7 delle condizioni generali.

La prima parte del premio sarà pagata il . . . . . e comprenderà il periodo dal . . . . . fino al . . . . .

Fatto in doppio originale a . . . . . il . . . . .

Cassa Nazionale Infortuni

Il contraente

### Liquidazione delle indennità a favore delle famiglie italiane residenti nel Regno, nei casi di infortuni sul lavoro avvenuti in Germania.

*In Germania la giurisprudenza delle Commissioni arbitrali federali in materia di assicurazione pei casi d'infortunio sul lavoro, e ancor più quella del Tribunale supremo (Reichs-Versicherungsamt), è assai restrittiva quando si tratti di liquidazione di rendite a favore di famiglie di operai morti in conseguenza di infortuni. Uno dei punti, che per disposizione di legge va provato, è quello che i genitori fossero realmente a carico, almeno in modo prevalente, del defunto. Ora questa è una delle prove più difficili ad ottenere. Occorre in prima linea provare chiaramente (oltre allo stato d'indigenza della famiglia) l'invio regolare di somme. Tale prova dev'essere, secondo*

la giurisprudenza prevalente, fatta in modo diretto e non per mezzo di atti notori, di presunzioni, ecc., ed il vaglia è il mezzo di prova generalmente ammesso.

S'intende che, anche provato l'invio di somme, può farsi dalla Cassa assicuratrice la controprova, intesa a stabilire che le somme non servivano a bisogni alimentari della famiglia. Ad ogni modo, occorre anzitutto la prova dell'invio di somme per mezzo di vaglia. Il prof. Alberto Franz Labriola, corrispondente di quest' Ufficio a Berlino, ha quindi creduto bene di inviare, a tale proposito, la seguente Circolare alle diverse istituzioni private che concorrono all'assistenza e tutela degli emigranti italiani (segretariati, patronati, giornali per gli emigranti, ecc.).

È cosa certamente nota a cotesta rispettabile Istituzione quanto sia difficile l'ottenere la liquidazione di rendite per infortunio sul lavoro a favore dei genitori superstiti di operai italiani morti sul lavoro in Germania.

Alla difficoltà di provare lo stato di bisogno effettivo della famiglia si aggiunge la circostanza che spesso non si riesce a dare la *prova diretta* del fatto che il defunto realmente contribuiva in modo prevalente al mantenimento della famiglia. Ed è sempre difficile, se non addirittura impossibile, di fare ammettere una *prova indiretta* di tale fatto in sostituzione di quella diretta risultante dall'invio regolare di somme.

Per tale stato di cose, giova far presente agli emigranti e alle loro famiglie, ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, che agli altri modi di invio di denari andrebbe preferito il *vaglia*, come il mezzo più facile e più sicuro di prova in caso di eventuali luttuose circostanze. S'intende che, oltre alla prova dell'invio, occorrerà, caso per caso, provare che le somme servivano al mantenimento dei genitori. Agli emigranti ed alle loro famiglie deve anche vivamente raccomandarsi di conservare in buon ordine le relative ricevute dei vaglia spediti, le quali costituiscono il solo mezzo per provare gli avvenuti invii di somme.